

tro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ed a carico del lavoratore la quota di contribuzione a favore dell'INPS.

6. I benefici di cui al comma i competono esclusivamente per un periodo di paga non superiore a centoventi giorni a quelle aziende che, negli ultimi tre anni, hanno operato un periodo di chiusura complessivamente non inferiore a novanta giorni, anche non consecutivi.

7. Le aziende interessate all'applicazione dell'agevolazione contributiva di cui al comma 1 devono far pervenire agli uffici dell'INPS territorialmente competenti, entro il giorno 30 del mese antecedente a quello in cui nell'anno precedente si è verificata la chiusura aziendale, una dichiarazione dalla quale risulti la decisione di restare in esercizio per un periodo di almeno sessanta giorni, corredata di un elenco dei lavoratori di cui si chiede la proroga del relativo contratto di lavoro o l'assunzione anticipata, con indicazione del periodo di lavoro per ciascun lavoratore.

8. Le aziende di cui al comma 1 possono usufruire dei benefici di cui al presente articolo per un triennio.

9. Alla scadenza del periodo di cui al comma 8, nel caso in cui l'azienda, in ognuno dei tre anni compresi nel periodo stesso, abbia differito la data di chiusura o anticipato la data di apertura, essa può optare, con comunicazione da inviare agli uffici dell'INPS competenti per territorio, per il carattere annuale della propria attività; in tale caso l'azienda usufruisce ancora per un biennio dell'agevolazione contributiva di cui al comma 1, nella misura del 50 per cento dei contributi dovuti. L'azienda può deliberare altresì di mantenere il carattere stagionale della propria attività; in tale caso essa non può ulteriormente usufruire della citata agevolazione contributiva.

10. Il Ministero dell'economia e delle finanze trasferisce annualmente all'INPS una somma corrispondente alle minori entrate conseguenti alla concessione delle agevolazioni contributive di cui al presente articolo.

11. Il rimborso all'INPS, di cui al comma 10, è calcolato tenendo conto:

a) dei risparmi conseguiti dall'Istituto in termini di minore esborso relativo alle indennità di disoccupazione non erogate ai lavoratori, il cui rapporto di lavoro stagionale sia prorogato per effetto delle agevolazioni contributive di cui al comma 1;

b) dei relativi contributi a favore dell'Istituto stesso, a carico dei lavoratori il cui rapporto di lavoro stagionale sia stato prorogato ai sensi del comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

48. 098. (ex 44. 0181.) Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Ruggia.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis.

(Disposizioni in materia di obblighi contributivi).

1. La disposizione di cui all'articolo 44 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di obblighi contributivi, deve essere interpretata nel senso che le imprese operanti nel settore agricolo che hanno recepito, entro il 30 giugno 2001, i contratti di riallineamento regolati dall'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, possono regolarizzare gli obblighi contributivi accertati ed imposti dagli enti previdenziali, relativi ai lavoratori già denunciati, per i periodi di attività antecedenti la stipula dei contratti di riallineamento. L'adempimento di tali obblighi, secondo le modalità e i criteri di cui al comma 3-sexies dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, e successive modificazioni, è calcolato nella misura della retribuzione fissata dal contratto di riallineamento e comunque non inferiore al 25 per cento del minimale contributivo.

2. La misura degli obblighi contributivi determinata ai sensi del precedente comma 1 si applica anche ai crediti, ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, oggetto della cessione di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, ancorché iscritti al ruolo per la riscossione ovvero oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

- **48. 0400.** (ex 44. 0150.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis.

(Disposizioni in materia di obblighi contributivi).

1. La disposizione di cui all'articolo 44 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di obblighi contributivi, deve essere interpretata nel senso che le imprese operanti nel settore agricolo che hanno recepito, entro il 30 giugno 2001, i contratti di riallineamento regolati dall'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, possono regolarizzare gli obblighi contributivi accertati ed imposti dagli enti previdenziali, relativi ai lavoratori già denunciati, per i periodi di attività antecedenti la stipula dei contratti di riallineamento. L'adempimento di tali obblighi, secondo le modalità e i criteri di cui al comma 3-sexies dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, e successive modificazioni, è calcolato nella misura della retribuzione fissata dal contratto di riallineamento e comunque non inferiore al 25 per cento del minimale contributivo.

2. La misura degli obblighi contributivi determinata ai sensi del precedente comma 1 si applica anche ai crediti, ivi

compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, oggetto della cessione di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, ancorché iscritti al ruolo per la riscossione ovvero oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione.

- **48. 0401.** (ex 44. 0439) Rossiello, Rava, Borrelli, Marcora, Loddo, Oliverio, Preda, Sedioli, Sandi, Ruggeri, Potenza, Meduri, Franci, Stramaccioni.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — (Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410). — 1. All'articolo 4 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. I provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile sono assunti dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, che assicura il monitoraggio economico e finanziario sull'attività dei consorzi agrari, anche in funzione dell'emanazione dei provvedimenti di cui al presente comma. ».

2. All'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 7-bis. Nel caso in cui per la presentazione del concordato ai sensi dell'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali abbiano disposto la nomina di un commissario *ad acta* in sostituzione di organi statutarî del Consorzio, al fine di assicurare l'efficiente gestione del Consorzio stesso e la ricostituzione ordinaria degli organi sociali, apportando le opportune modifiche statutarie, può essere nominato, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 2, della presente legge e per una durata massima di

12 mesi, un commissario con i poteri di cui all'articolo 2543 del codice civile. ».

- **48. 0105.** (*Testo modificato nel corso della seduta*) (ex 44. 057. e 44. 0163.) Alberto Giorgetti, Losurdo, Catanoso, Franz, La Grua, Onnis, Patarino, Villani Miglietta.

(Approvato)

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — (*Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410*). — 1. All'articolo 4 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. I provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile sono assunti dal Ministero delle politiche agricole e forestali, che assicura il monitoraggio economico e finanziario sull'attività dei consorzi agrari, anche in funzione dell'emanazione dei provvedimenti di cui al presente comma. ».

2. All'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 7-bis. Nel caso in cui per la presentazione del concordato ai sensi dell'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il Ministero delle politiche agricole e forestali abbia disposto la nomina di un commissario *ad acta* in sostituzione di organi statutari del Consorzio, al fine di assicurare l'efficiente gestione del Consorzio stesso e la ricostituzione ordinaria degli organi sociali, apportando le opportune modifiche statutarie, può essere nominato, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 2, della presente legge e per una durata massima di 24 mesi, un commissario con i poteri di cui all'articolo 2543 del codice civile. ».

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

- **48. 0106.** (ex 44. 0156.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — 1. Per i consorzi agrari che versino nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n.410, dopo l'omologa della proposta di concordato preventivo, l'autorità amministrativa vigilante, per assicurare la più efficiente gestione dei consorzi stessi, può nominare un commissario governativo per la durata massima di ventiquattro mesi. Il commissario può provvedere alle modifiche statutarie ove necessarie, alla ammissione di nuovi soci in possesso dei requisiti di legge o statutari ed alla ricostituzione ordinaria degli organi sociali.

- * **48. 0102.** (ex 44. 26.) Marcora, Banti, Meduri, Ruggieri, Potenza.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — 1. Per i consorzi agrari che versino nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n.410, dopo l'omologa della proposta di concordato preventivo, l'autorità amministrativa vigilante, per assicurare la più efficiente gestione dei consorzi stessi, può nominare un commissario governativo per la durata massima di ventiquattro mesi. Il commissario può provvedere alle modifiche statutarie ove necessarie, alla ammissione di nuovi soci in possesso dei requisiti di legge o statutari ed alla ricostituzione ordinaria degli organi sociali.

- * **48. 0103.** (ex 44. 27.) Jacini, Ricciuti, Zama, Scaltritti.

(Approvato)

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — 1. Per i consorzi agrari che versino nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n.410, dopo l'omologa della proposta di concordato preventivo, l'autorità amministrativa vigilante, per assicurare la più efficiente gestione dei consorzi stessi, può

nominare un commissario governativo per la durata massima di ventiquattro mesi. Il commissario può provvedere alle modifiche statutarie ove necessarie, alla ammissione di nuovi soci in possesso dei requisiti di legge o statutari ed alla ricostituzione ordinaria degli organi sociali.

* **48. 0104.** (ex 44. 25. e 44. 32.) Alberto Giorgetti, Losurdo, Catanoso, Franz, Onnis, La Grua, Patarino, Villani Miglietta.

(Approvato)

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — (Fornitura di servizi nel settore agricolo). — 1. Le persone fisiche e le società semplici, che esercitano le attività dirette alla fornitura di beni o servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che danno luogo a reddito d'impresa, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti da tali attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento.

2. I soggetti di cui al comma 1 determinano l'imposta sul valore aggiunto riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.

3. I soggetti di cui al comma 1 hanno facoltà di non avvalersi delle predette disposizioni del presente articolo, esercitando l'opzione o la revoca con le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

◦ **48. 013.** (ex 44. 0149.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — (Fornitura di servizi nel settore agricolo). — 1. Le persone fisiche e le società semplici, che esercitano le attività dirette alla fornitura di beni o servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che danno luogo a reddito d'impresa, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti da tali attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento.

2. I soggetti di cui al comma 1 determinano l'imposta sul valore aggiunto riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.

3. I soggetti di cui al comma 1 hanno facoltà di non avvalersi delle disposizioni del presente articolo, esercitando l'opzione o la revoca con le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

◦ **48. 0107.** (ex 44. 030. e 44. 094) Marcora, Rava, Meduri, Santino Loddo, Banti, Potenza, Ruggieri, Rossiello, Sedioli, Benevento, Nicola Rossi, Preda.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — (Attività da ammettere alle agevolazioni sui prodotti petroliferi) —

1. La concessione dell'agevolazione fiscale sui prodotti petroliferi prevista dal numero 5 della Tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, spetta agli imprenditori agricoli anche per le attività dirette alla fornitura di servizi ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

2. Entro il 28 febbraio 2003 il Ministro delle politiche agricole e forestali adegua le tabelle dei consumi di prodotti petro-

liferi per l'impiego agevolato in agricoltura allegato al decreto 26 febbraio 2002, includendo le attività di cui al comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

48. 0165. (ex 44. 032, 44. 095.) Marcora, Banti, Meduri, Potenza, Ruggieri, Santino Loddo, Rossiello, Preda, Sedioli, Benevento, Nicola Rossi.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — (Interventi nel settore ortofrutticolo). — 1. Al fine di promuovere un piano di rilancio del settore ortofrutticolo è riconosciuto un contributo in favore del Ministero delle politiche agricole e forestali di 5 milioni di euro per l'anno 2003, 2,5 milioni di euro per l'anno 2004 e 2,5 milioni di euro per l'anno 2005.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

48. 0108. (ex 44. 088.) Marcora, Banti, Loddo, Meduri, Ruggieri, Potenza.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — (Interventi di sostegno della commercializzazione e dell'esportazione dei vini italiani di qualità). — 1. Al fine di sostenere la commercializzazione e l'esportazione dei vini italiani di qualità, è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2003 e di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

2. I criteri di ripartizione e le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie di cui al comma 1 sono stabilite con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, con decreto del ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, privilegiando in ogni caso le produzioni realizzate nel Mezzogiorno e nelle aree depresse del Centro-Nord.

3. Le province, i comuni e le comunità montane hanno facoltà, senza oneri per lo Stato, di costituire o di promuovere la costituzione di società commerciali fondazioni di diritto privato, con capitale conferito esclusivamente da privati o con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche, aventi lo scopo di promuovere l'esportazione dei vini italiani di qualità.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 1.000;
2004: — 2.000;
2005: — 2.000.

48. 0112. (ex 44. 0198.) Antonio Barbieri.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — 1. Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza e qualità nel trattamento delle carni, con particolare riferimento alla separazione dei materiali a rischio, alle aziende titolari degli impianti di macellazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n.286, è riconosciuto un credito di imposta pari al 40 per cento delle spese sostenute per gli interventi strutturali necessari ad ottenere il riconoscimento CE. Le modalità di concessione dell'agevolazione di cui al presente comma, fino al limite massimo di impegno di 20 milioni di euro, sono determinate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Gli enti locali competenti eseguono gli interventi per l'adeguamento dei macelli pubblici alle disposizioni di cui al comma precedente. A tale scopo è assegnata alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano la somma di 20 milioni di euro da ripartire con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e

con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Seguono compensazioni Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo n. 1, 5.

48. 0113. (ex 44. 0281.) Pecoraro Scanio, Zanella, Lion, Boato, Cima, Cento, Bulgarelli.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. -- 1. Al fine di consentire all'agricoltura italiana di svolgere un ruolo trainante nei mercati internazionali, in particolare attraverso il sostegno dei prodotti tipici, nonché al fine di concorrere alla valorizzazione e alla conservazione dell'ambiente, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, un fondo per il finanziamento di un piano nazionale di promozione e di sostegno dei consorzi di tutela dei prodotti di qualità controllata DOP e IGP, di seguito denominato « fondo ». La dotazione del fondo, per ciascun anno del triennio 2003-2005 e è di 25,823 milioni di euro. Nell'ambito del piano nazionale di promozione dei prodotti di qualità è prevista l'istituzione, previo accordo tra i Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio di un marchio di qualità per i prodotti ittici provenienti dalle aree marine protette. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri per l'accesso al fondo.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo n. 1, 3, 8, 9.

48. 0203. (ex 44. 0282.) Pecoraro Scanio, Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. - 1. All'articolo 7-bis della legge 9 marzo 2001, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, è aggiunta la seguente lettera:

« f) misure per garantire la tutela delle razze tipiche e pregiate caratteristiche del patrimonio zootecnico italiano »;

b) al comma 3, dopo le parole « 5 miliardi » sono aggiunte le seguenti: « f) 1 milione di euro ».

2. Al fondo di cui all'articolo 7-bis della legge 9 marzo 2001, n. 49 sono attribuite ulteriori risorse finanziarie pari 1 milione di euro per gli anni 2003, 2004 e 2005.

Segue compensazione del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo n. 1.

48. 0114. (ex 44. 0283.) Pecoraro Scanio, Zanella, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Lion.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. - (Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura) - 1. Al fine di favorire lo sviluppo del settore della pesca e dell'acquacoltura è autorizzata la somma complessiva di 12.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005, di cui:

a) 7.500.000 euro per ciascun anno per incentivare l'applicazione del decreto legislativo 18 maggio n. 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, con specifico riguardo alle seguenti misure:

1) sostegno del pescaturismo e dell'ittiturismo, come definiti dall'articolo 3: 4.000.000 euro per anno;

2) sviluppo delle convenzioni di cui all'articolo 5: 3.000.000 euro per anno;

3) sviluppo occupazionale in correlazione al contenimento del costo del lavoro ed alla promozione della formazione professionale dei giovani e la pro-

mozione dell'apprendistato e della formazione-lavoro, di cui all'articolo 6: 500.000 euro per anno;

b) 500.000 euro per ciascun anno, per la promozione dell'internazionalizzazione delle imprese di filiera;

c) 2.000.000 euro per ciascun anno per il rifinanziamento dei consorzi unitari Uniniar, Unipesca e Uniprom, istituiti ai sensi del Regolamento CE 2080/93;

d) 2.000.000 euro per ciascun anno per il rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 21 maggio 1998, n. 164;

e) 500.000 euro per ciascun anno per il rifinanziamento del prestito d'onore di cui all'articolo 2, comma 7, della citata legge n. 164 del 1998.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano anche a tutti i soggetti in possesso di licenza di tipo A, ai pescatori professionali che esercitano l'attività di pesca, in forma singola o associata, con l'utilizzo di attrezzi manuali ed alle imprese, singole o associate, che:

a) gestiscono impianti di pesca;

b) esercitano l'allevamento ittico nelle acque marine, interne e lagunari, anche in forma cooperativa;

c) gestiscono impianti di acquacoltura e maricoltura in genere;

d) esercitano attività di allevamento, cattura e raccolta di specie ittiche con imbarcazioni iscritte presso la motorizzazione civile.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

48. 0110. (ex 44. 0227.) Franci, Rava, Rossiello, Albertini, Cazzaro.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — (*Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura*) — 1. Al fine di favorire lo sviluppo del settore della pesca e dell'acquacoltura è autorizzata la somma complessiva di 12.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005, di cui:

a) 7.500.000 euro per ciascun anno per incentivare l'applicazione del decreto legislativo 18 maggio n. 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, con specifico riguardo alle seguenti misure:

1) sostegno del pescaturismo e dell'ittiturismo, come definiti dall'articolo 3: 4.000.000 euro per anno;

2) sviluppo delle convenzioni di cui all'articolo 5: 3.000.000 euro per anno;

3) sviluppo occupazionale in correlazione al contenimento del costo del lavoro ed alla promozione della formazione professionale dei giovani e la promozione dell'apprendistato e della formazione-lavoro, di cui all'articolo 6: 500.000 euro per anno;

b) 500.000 euro per ciascun anno, per la promozione dell'internazionalizzazione delle imprese di filiera;

c) 2.000.000 euro per ciascun anno per il rifinanziamento dei consorzi unitari Uniniar, Unipesca e Uniprom, istituiti ai sensi del Regolamento CE 2080/93;

d) 2.000.000 euro per ciascun anno per il rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 21 maggio 1998, n. 164;

e) 500.000 euro per ciascun anno per il rifinanziamento del prestito d'onore di cui all'articolo 2, comma 7, della citata legge n. 164 del 1998.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Comunisti italiani.

48. 0111. (ex 44. 0228.) Franci, Rava, Marcora, Albertini, Cazzaro, Rossiello, Sedioli, Paola Mariani.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — 1. Al fine di armonizzare e coordinare le misure nazionali in favore del settore ittico con le misure comunitarie a consentire il consolidamento della riforma della politica comune della pesca, il periodo di vigenza del VI Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 25 maggio 2000, ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è prorogato sino al 31 dicembre 2003.

2. Limitatamente all'anno 2003, in deroga alle disposizioni di cui alla citata legge 17 febbraio 1982, n. 41, le azioni da compiere sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, o suo delegato, su proposta del Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982 n. 41.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - Articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2003: — 150.000;
2004: — 150.000;
2005: — 150.000.

***48. 0118.** (ex 44. 0292.) Misuraca, Burani Procaccini, Collavini, Grimaldi, Jacini, Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Scaltritti, Zama, Zorzato, Mauro.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — 1. Al fine di armonizzare e coordinare le misure nazionali in favore del settore ittico con le misure comunitarie

a consentire il consolidamento della riforma della politica comune della pesca, il periodo di vigenza del VI Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 25 maggio 2000, ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è prorogato sino al 31 dicembre 2003.

2. Limitatamente all'anno 2003, in deroga alle disposizioni di cui alla citata legge 17 febbraio 1982, n. 41, le azioni da compiere sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, o suo delegato, su proposta del Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982 n. 41.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - Articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2003: — 150.000;
2004: — 150.000;
2005: — 150.000.

***48. 0119.** (ex 44. 0293.) Alberto Giorgetti, Losurdo, Catanoso, Franz, La Grua, Onnis, Patarino, Villani Miglietta.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — 1. Ai lavoratori della pesca marittima che siano temporaneamente sospesi dall'attività è concesso un trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate di lavoro prestate per motivi indipendenti dalla volontà del lavoratore o del datore di lavoro, nella misura dell'80 per cento del minimo monetario garantito previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

2. Il trattamento di cui al comma 1 è corrisposto per un massimo di 40 giorni nell'anno solare.

3. Al finanziamento dell'ammortizzatore sociale previsto dal presente articolo, relativamente alla parte ordinaria, provvede un contributo a carico delle imprese di pesca nella misura percentuale stabilita dalle parti sociali nel contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato fra le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nel settore.

4. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle infrastrutture, si provvede a definire le modalità attuative e gli organismi deputati al controllo ed alle autorizzazioni.

48. 0115. (ex 44. 0285.) Misuraca, Burani Procaccini, Collavini, Grimaldi, Jacini, Leone, Marinello, Marras, Masini, Ricciuti, Romele, Scaltritti, Zama.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — 1. All'articolo 15 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« L'indennizzo spetta altresì ai pescatori cui sia preclusa l'attività di pesca in specchi acquei permanentemente interdetti per motivi militari. Tale indennizzo è determinato forfettariamente in misura pari ad un quinto dell'ultimo reddito annuo fiscalmente dichiarato ».

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce: Ministero della difesa, riportare la seguente variazione:

2003: — 1.000.000.

48. 0116. (ex 44. 0287.) Scaltritti, Giudice, Marras, Misuraca, Collavini, Grimaldi, Jacini, Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — (Salvaguardia dell'occupazione della gente di mare) - 1. 1 benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, ed estesi, dall'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per gli anni 2001, 2002 e 2003 nel limite del 70 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari, si intendono estesi anche alle imprese che gestiscono impianti di pesca o che esercitano l'allevamento ittico nelle acque marine, interne e lagunari.

2. Gli stessi benefici di cui al comma 1 si intendono estesi anche alle imprese che gestiscono impianti di acquacoltura e/o mitilicoltura in genere, o che esercitano allevamento ittico nelle acque marine, interne e lagunari, anche se organizzati in forma cooperativa e rientranti nei limiti imposti dalla legge 3 aprile 2001, n. 142.

3. Le misure di cui al presente articolo si applicano altresì alle imprese, singole o associate, che esercitano attività di allevamento, cattura e raccolta di specie ittiche con imbarcazioni iscritte presso la motorizzazione civile ed a coloro che sono in possesso di licenza di tipo A.

4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono estese ai pescatori professionali che esercitano l'attività di pesca, in forma singola o associata, con l'utilizzo di attrezzi manuali.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

48. 0117. (ex 44. 0440.) Franci, Rava, Borrelli, Sedioli, Rossiello, Oliverio, Marcora, Banti, Ruggieri, Loddo, Meduri, Preda, Paola Mariani.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. - 1. Le risorse finanziarie assegnate per gli anni 1997, 1998 e 1999

agli accordi di programma, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655, sono destinate alle iniziative di cui all'articolo 20, comma 3, lettera *b*), della legge 17 febbraio 1982, n. 41. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

***48. 0121.** (ex 44. 0304. e 44. 0307.) Misuraca, Scaltritti, Burani Procaccini, Collavini, Grimaldi, Giudice, Jacini, Leone, Marinello, Marras, Masini, Ricciuti, Romele, Zama.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. - 1. Le risorse finanziarie assegnate per gli anni 1997, 1998 e 1999 agli accordi di programma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655, sono destinate alle iniziative di cui all'articolo 20, comma 3, lettera *b*), della legge 17 febbraio 1982, n. 41. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

***48. 0122.** (ex 44. 0305.) Alberto Giorgetti, Losurdo, Catanoso, Franz, La Grua, Onnis, Patarino, Villani Miglietta.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2003, alle imprese del comparto agroalimentare che adottano regimi obbligatori o volontari di certificazione della qualità ai sensi del Regolamento CE n. 2092/91, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, o delle norme UNI, è concesso un credito d'imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute ai fini della attestazione della qualità.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il

Ministro per le politiche agricole e forestali, vengono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del credito d'imposta di cui al precedente comma fino al limite massimo di impegno di 50 milioni di euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo n. 1, 3, 9.

48. 0123. (ex 44. 0309.) Pecoraro Scanio, Zanella, Lion, Cento, Cima.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. - 1. Il finanziamento a disposizione del Piano agrumicolo di cui alla legge n. 423 del 1998 è incrementato per l'anno 2003 di 10 milioni di euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

48. 0124. (ex 44. 0328.) Finocchiaro, Lumia.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. - 1. È rifinanziato per l'anno 2003 l'intervento previsto dall'articolo 129, comma 1, lettera *f*), della legge n. 388 del 2000, per la somma di 2,5 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 2.500.

*** 48. 0125.** (ex 44. 23.) Rossiello, Rava, Preda, Sedioli, Franci, Borrelli, Oliverio, Marcora, Loddo, Ruggieri, Banti, Benevento, Nicola Rossi.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. - 1. È rifinanziato, per l'anno 2003, l'intervento previsto dall'arti-

colo 129, comma 1, lettera *f*), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la somma di 2,5 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 2.500.

* **48. 0126.** (ex 44. 22.) Alberto Giorgetti, Losurdo, Catanoso, Franz, La Grua, Onnis, Patarino, Villani Miglietta.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — 1. Nei confronti dei soggetti di cui alla lettera *c*) del comma 1) dell'articolo 9 del regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, e successive modificazioni, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, entro il 31 dicembre 2003, propone, per ciascuna delle annualità comprese tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2002, un importo da versare a saldo di quanto da essi dovuto a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468.

2. L'entità del suddetto importo a saldo, da calcolarsi, in misura direttamente proporzionale alla dimensione economica delle aziende ed alla percentuale di superamento dei quantitativi individuali di riferimento, è in ogni caso determinata in misura non superiore al 20 per cento di quanto già risulta imputato in applicazione dell'articolo 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468.

3. Il pagamento dell'importo di cui al comma 2 è frazionato in due rate con scadenza 30 giugno 2004 e 30 giugno 2005.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania da n.1 a n.9.

48. 0127. (ex 44. 0423.) Vascon, Pagliarini, Sergio Rossi.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — 1. Lo stanziamento per l'anno 2003 per gli interventi di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329, è fissato in 250 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

* **48. 0128.** (ex 44. 0353.) Misuraca, Jacini, Marinello, Ricciuti, Romele, Grimaldi, Masini, Zama, Collavini, Zorzato.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — 1. Lo stanziamento per l'anno 2003 per gli interventi di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329, è fissato in 250 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 250.000.

* **48. 0129.** (ex 44. 0356.) Alberto Giorgetti, Losurdo, Catanoso, Villani Miglietta, Patarino, Franz, La Grua.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — 1. Nell'ambito delle risorse destinate agli interventi di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329, il 20 per cento delle stesse è destinato al finanziamento di investimenti operati dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

* **48. 0133.** (ex 44. 0352.) Misuraca, Jacini, Marinello, Ricciuti, Romele, Grimaldi, Masini, Zama, Collavini, Zorzato.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — 1. Nell'ambito delle risorse destinate agli interventi di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329, il 20 per cento delle stesse è destinato al finanziamento di investimenti operati dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

* **48. 0134.** (ex 44. 0357.) Alberto Giorgetti, Losurdo, Catanoso, Patarino, Villani Miglietta, La Grua, Franz.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — (Modifiche alla legge 23 dicembre 2000, n.388, e al decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2002, n. 178). — 1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: « ed acqua calda » sono aggiunte le parole: « della trasformazione agroalimentare non comprese dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 ».

2. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: « è esteso », è aggiunta la seguente: « esclusivamente ».

3. Al comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: « di Trento e di Bolzano », sono aggiunte le seguenti: « nonché ai sensi di regimi di aiuto nazionali approvati con decisione della Commissione europea ».

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Per le domande di cui al comma 3 relative a regimi di aiuto nazionali, nel

caso in cui esse siano state presentate all'ente incaricato, ma non ancora istruite, la verifica della compatibilità dei requisiti dei richiedenti il credito d'imposta con la normativa comunitaria può essere richiesta dai richiedenti stessi al Ministero delle politiche agricole e forestali che si esprime entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento delle domande ».

5. Al comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: « 85 milioni di euro per l'anno 2002 e 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. » è aggiunto il periodo: « Per l'anno 2003, sino al 30 giugno 2003 la somma di 105 milioni di euro è destinata agli investimenti realizzati nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e c) del Trattato che istituisce la Comunità europea e successive modificazioni. A decorrere da 10 luglio 2003 gli stanziamenti non utilizzati sono resi disponibili per gli investimenti realizzati su tutto il territorio nazionale ».

6. Dopo il comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. La richiesta del contributo di cui al comma 1 ha validità annuale. L'Agenzia delle entrate rilascia la certificazione di cui all'articolo 10, comma 1-ter, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande a partire dal 1 gennaio di ogni anno ».

48. 0130. (ex 44. 0343.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. (Interventi a sostegno dell'agricoltura). — 1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: « ed acqua

calda » sono aggiunte le parole: « della trasformazione agroalimentare non comprese dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 ».

2. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 138 del 2002, convertito dalla legge n. 178 del 2002, dopo le parole: « è esteso » è aggiunta la parola: « esclusivamente ».

3. Il comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 138 del 2002, convertito dalla legge n. 178 del 2002, è sostituito dal seguente:

« 3. Le imprese agricole sono ammesse al contributo di cui al comma 1 qualora abbiano presentato domanda su investimenti ammissibili ad aiuto ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1257/1999 e di ogni altro regime di aiuto di stato agli investimenti, regionale o nazionale, approvato dalla Unione europea e purché la domanda sia stata istruita favorevolmente ovvero realizzino investimenti ammissibili nei suddetti regimi di aiuto sulla cui corrispondenza, in assenza di domanda, l'impresa agricola rilascia autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I conseguenti controlli casuali previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 sui beneficiari di ogni annualità in ogni regione circa l'ammissibilità degli investimenti, vengono effettuati entro i sei mesi successivi alla pubblicazione degli elenchi di cui al comma 1-*septies* dell'articolo 10 della legge n. 178 del 2002 che esclusivamente a questo fine comprenderanno per le sole Amministrazioni incaricate dei controlli in oggetto, gli estremi identificativi dei beneficiari tra i quali estrarre il campione di controllo ».

4. Il comma 4 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 138 del 2002, convertito dalla legge n. 178 del 2002, è sostituito dal seguente:

« 4. Per le imprese agricole di cui al comma 1, al fine della individuazione della spesa ammessa al credito d'imposta, non si

effettuano le decurtazioni degli ammortamenti e delle dismissioni di cui al comma 2 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge n. 138 del 2002 convertito dalla legge n. 178 del 2002, e il credito d'imposta compete per l'intero ammontare dell'intensità di aiuto prevista per gli aiuti di stato nel settore della produzione agricola e della prima trasformazione e commercializzazione o, dove previsto, dagli aiuti a finalità regionale ».

5. Il comma 5 dell'articolo 11 decreto-legge n. 138 del 2002, convertito dalla legge n. 178 del 2002, è sostituito dal seguente:

« 5. I consorzi agrari di cui alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, si intendono ai fini fiscali imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo del 18 maggio 2001, n. 228 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

48. 0109. (ex 44. 083.) Marcora, Banti, Loddo, Meduri, Ruggieri, Potenza.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — (Modifiche al decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2002, n. 178). — 1. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole « , è esteso » è inserita la parola: « esclusivamente ».

2. Il comma 3 dell'articolo del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2002, n. 178, è sostituito dal seguente:

« 3. Le imprese agricole sono ammesse al contributo di cui al comma 1 qualora abbiano presentato domanda su investimenti ammissibili ad aiuto ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1257/1999 e di ogni altro regime di aiuto di stato agli investimenti, regionale o nazionale, appro-

vato dalla Unione europea e purché la domanda sia stata istruita favorevolmente ovvero realizzino investimenti ammissibili nei suddetti regimi di aiuto sulla cui corrispondenza, in assenza di domanda, l'impresa agricola rilascia autocertificazione o dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I conseguenti controlli casuali previsti dal richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 sui beneficiari di ogni annualità in ogni regione circa l'ammissibilità degli investimenti, vengono effettuati entro i sei mesi successivi alla pubblicazione degli elenchi di cui al comma 1-*septies* dell'articolo 10 della legge n. 178 del 2002 che esclusivamente a questo fine comprenderanno per le sole amministrazioni incaricate dei controlli in oggetto, gli estremi identificativi dei beneficiari tra i quali estrarre il campione di controllo ».

3. Il comma 4 dell'articolo 10 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2002, n. 178, è sostituito dal seguente:

« 4. Per le imprese agricole di cui al precedente comma 1, al fine della individuazione della spesa ammessa al credito d'imposta, non si effettuano le decurtazioni degli ammortamenti e delle dismissioni di cui al comma 2 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e il credito d'imposta compete per l'intero ammontare dell'intensità di aiuto prevista per gli aiuti di stato nel settore della produzione agricola e della prima trasformazione e commercializzazione o, dove previsto, dagli aiuti a finalità regionale ».

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

48. 0131. (ex 44. 0342.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis.* — 1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: « ed acqua calda » sono aggiunte le parole: « della trasformazione agroalimentare non comprese dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 ».

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

48. 0132. (ex 44. 0341.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis.* — (*Agevolazioni per l'occupazione in agricoltura*) — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 122 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogate sino al 31 dicembre 2005.

2. Alle imprese agricole che aumentano il numero di giornate dichiarate rispetto all'anno precedente è riconosciuto un credito per nuova occupazione a condizione che il numero di giornate sia incrementate sia mantenuto per tre anni consecutivi.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, è determinata la misura massima di incremento consentito e le modalità applicative, al fine di garantire l'applicazione dell'articolo in invarianza di spesa. Tale credito potrà essere utilizzato in compensazione con tutti i pagamenti effettuabili con il modello F24 sin dal 10 gennaio dell'anno successivo in cui si è verificato l'incremento di giornate.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

◦ **48. 0135.** (ex 44. 0432.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — (*Agevolazioni per l'occupazione in agricoltura*) — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 122 della legge 23 dicembre 2000, n.388, sono prorogate sino al 31 dicembre 2005.

2. Alle imprese agricole che aumentano il numero di giornate dichiarate rispetto all'anno precedente è riconosciuto un credito per nuova occupazione a condizione che il numero di giornate sia incrementate sia mantenuto per tre anni consecutivi.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, è determinata la misura massima di incremento consentito e le modalità applicative, al fine di garantire l'applicazione dell'articolo in invarianza di spesa. Tale credito potrà essere utilizzato in compensazione con tutti i pagamenti effettuabili con il modello F24 sin dal 1o gennaio dell'anno successivo in cui si è verificato l'incremento di giornate.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

- **48. 0136.** (ex 44. 0433. e 44. 0435.) Alberto Giorgetti, Losurdo, Catanoso, Franz, Onnis, La Grua, Patarino, Villani Miglietta.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — (*Disposizioni in materia di prestazioni gratuite*) — 1. Le prestazioni rese a titolo gratuito dai parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado dell'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile non configurano rapporto di lavoro subordinato o autonomo e non danno luogo all'insorgere di obbligazioni previdenziali ed assistenziali.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

- **48. 0138.** (ex 44. 0148.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — (*Disposizioni in materia di prestazioni gratuite*) — 1. Le prestazioni rese a titolo gratuito dai parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado dell'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile non configurano rapporto di lavoro subordinato o autonomo e non danno luogo all'insorgere di obbligazioni previdenziali ed assistenziali.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

- **48. 0139.** (ex 44. 029. e 44. 036) Marcora, Rava, Banti, Meduri, Ruggieri, Loddo, Potenza, Rossiello, Preda, Sedioli, Franci, Borrelli.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — 1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 63, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 448, alle imprese agricole ubicate nelle province in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, per effetto dei vigenti accordi di riallineamento, i livelli salariali dovessero risultare inferiori a quelli minimali previsti contrattualmente, è applicata la prosecuzione delle agevolazioni attualmente in essere, sino al raggiungimento del livello contrattuale. A tale scopo le parti possono adeguare gli accordi di riallineamento entro la data del 31 marzo 2003.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

- 48. 0192.** (ex 44. 0422.) Alberto Giorgetti, Villani Miglietta.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — (*Riscatto contributi previdenziali di coltivatori diretti, mezzadri e coloni*). — 1. L'articolo 11 della legge 2

agosto 1990, n. 233, concernente il riscatto dei contributi dal 1° gennaio 1957 al 31 dicembre 1961, è sostituito dal seguente:

« ART. 11. — 1. Ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, accertati ai fini dell'iscrizione negli elenchi degli assicurati ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, i quali, per effetto del secondo comma dell'articolo 5 della stessa legge sono stati compresi negli elenchi pubblicati dal servizio contributi unificati (SCAU) senza l'attribuzione di giornate lavorative o con una attribuzione di giornate lavorative inferiori a 156 annuali per il periodo 1957-1961, o soggetti per i quali è accertata l'esistenza dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi, ai sensi del citato articolo 5, ma non compresi per omissione del titolare d'azienda, è data facoltà di riscattare i periodi predetti con onere a proprio carico secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge 12 agosto n. 1338.

2. La domanda di riscatto deve essere presentata all'INPS entro il 31 dicembre 2003.

3. L'onere probatorio per l'applicazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nei confronti dei componenti dei nuclei diretto-coltivatori diversi dal titolare, per periodi successivi al 31 dicembre 1961, risulta soddisfatto con lo stato di famiglia storico e le prove testimoniali ».

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

48. 0137. (ex 44. 0430.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. (*Emersione degli imprenditori agricoli*). — 1. Ai lavoratori agricoli che hanno raggiunto il requisito aziendale di coltivatore diretto ai sensi delle leggi n.9 del 1963 e 233 del 1990 e si iscrivono negli elenchi dei coltivatori diretti presso l'INPS entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, non si appli-

cano l'iscrizione retroattiva e le relative sanzioni, mantenendo i diritti acquisiti previdenziali e prestazioni percepite.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

48. 0140. (ex 44. 027.) Rossiello, Rava, Sedioli, Preda.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — (*Patrimonio idrico nazionale*) — 1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 141 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzato, a favore del Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano-Romagnolo, un ulteriore limite di impegno quindicennale di euro 4.000.000,00 per ciascuno degli anni 2003 e 2004 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 8.000;
2004: — 8.000;
2005: — 8.000.

48. 0144. (ex 44. 0441.) Sedioli, Rava, Marcora, Preda, Manzini, Pinza, Bielli.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — (*Patrimonio idrico nazionale*). — 1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 141 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzato, a favore del Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale emiliano-romagnolo, un ulteriore limite di impegno quindicennale di euro 4.000.000,00 per ciascuno degli anni 2003 e 2004.